

ATTI UFFICIALI

Determinazione Commissariale che stabilisce i noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1924.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 N° 2205 ;

Udite le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Comercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei principali porti stranieri ;

Avuto riguardo alla classe e alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti:

DETERMINA :

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre del 1924 sono riconfermati, per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita col Decreto Commissariale 5 agosto 1923 per il III quadrimestre dell'anno corrente.

Roma, 10 dicembre 1923.

DE MICHELIS

CIRCOLARI

CIRCOLARE 25 SETTEMBRE 1923, N. 76.

*Agli Uffici dipendenti ;**Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno.*

Risultano a questo Commissariato generale che quasi tutti gli artigiani che si recano in Argentina lasciano in Italia i ferri del mestiere nella convinzione di poterseli procurare sul posto a buon mercato. Poichè si tratta, in generale, di materiale che l'Argentina non produce, ma importa dall'Europa e dal Nord America, cetti ferri costano normalmente assai più che in Italia, tenuto conto anche del cambio. Allo scopo, quindi, di evitare che i nostri nazionali sopportino, fin dal loro arrivo nei paesi di destinazione, aggravio di spese, è opportuno e doveroso che ad essi si faccia presente, prima della partenza, la utilità di arrivare all'estero forniti del materiale occorrente. — De Michelis.

CIRCOLARE 10 NOVEMBRE 1923, N. 92

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure ; e, per notizia : Ai RR. Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione e Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno.

Pervengono di frequente a questo Commissariato generale richieste di Sindaci nell'interesse di persone che intendono emigrare nel Brasile, per sapere se sia qui pervenuto un atto di chiamata il quale autorizzi a partire con viaggio prepagato. E ciò in seguito a comunicazioni di carattere privato, sia di parenti in Brasile che di agenti clandestini, quando non sono addirittura le Compagnie di Navigazione che prevengono dette persone essere stato spedito dal Brasile un atto di chiamata che le concerne.

Ora, poichè avviene di sovente che gli interessati in seguito a comunicazioni del genere si apprestino senz'altro a partire, vendendo masserizie, disdicendo contratti di affitto, di lavoro etc., sollecito la S. V. a voler informare i Sindaci dei Comuni dipendenti da codesta circoscrizione, che è loro preciso dovere prevenire tutti coloro che si presentassero per richiedere informazioni di qualsiasi natura circa tali atti di chiamata, che essi non debbono assolutamente compiere (in base a semplici inviti o preavvisi di carattere privato) alcun prepara-

tivo di partenza, a scampo delle più gravi conseguenze che ridonderebbero tutto a loro danno.

La partenza per il Brasile con viaggio prepagato è possibile solo a coloro che siano effettivamente in possesso di un regolare atto di chiamata di stretti parenti dimoranti in Brasile, e vistato per di più dal R. Console d'Italia competente colà.

Per tutto lo Stato di San Paolo è valido solamente il visto del R. Console d'Italia in S. Paolo, non essendo sufficiente quello dei RR. Agenti consolari in detto Stato.

In base a tale atto di chiamata regolarmente vistato dal predetto Console gli interessati possono chiedere il passaporto all'Autorità competente e solo dopo il rilascio di detto passaporto gli interessati potranno procedere ai preparativi di partenza.

Prego avvertire detti Sindaci che dopo la presente circolare non si autorizzano più partenze per il Brasile in via d'eccezione, per il solo fatto che gli emigranti abbiano venduto i loro averi, o disdetti contratti di fittanza o di lavoro. Al fine di poter esercitare i necessari controlli a tutela dei nostri emigranti, è necessario invitare detti Sindaci a trasmettere a codesto Ufficio, per l'ulteriore inoltro a questo Commissariato generale, qualsiasi documento o lettera che abbia carattere di atto di chiamata, ma che non sia redatto nelle forme regolari qui sopra indicate. — De Michelis.

CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1923, 95.

Agli Ispettori dell'emigrazione ed agli uffici dipendenti nel Regno.

Debbo deplorare che si verifichino degli inconvenienti dovuti alla premura di cui fanno sfortunatamente bella mostra alcuni uffici privati che si occupano di assistenza agli emigranti e qualche giornale speciale.

Dagli uni, o dagli altri, e talvolta dagli uni e dagli altri, vengono diffuse notizie che rese pubbliche inopportunamente, o perchè non sono rese pubbliche con quelle precauzioni che in simile materia sono indispensabili, inducono gli emigranti in errore.

Ne conseguono deplorabili incidenti, spese superflue, viaggi inutili, ed una quantità di altri inconvenienti specialmente alle frontiere dei Paesi d'immigrazione.

E' necessario che questa deplorabile abitudine, invalsa da qualche tempo e finora tollerata, cessi senz'altro.

Prego perciò Lor Signori di comunicare ai Segretariati, Patronati ed altri Uffici del genere, posti nella Loro circoscrizione, che il Commissariato scrivente li invita ad astenersi, d'ora innanzi, da

comunicazioni pubbliche in fatto di emigrazione che non siano la riproduzione di notizie diramate da questo Ufficio centrale.

Qualora essi vengano a conoscenza di informazioni speciali, oppure qualora essi credano che degli avvertimenti, delle notizie e quant'altro di consimile debba essere opportunamente comunicato a mezzo della stampa o con qualsiasi altro modo di pubblicità, dovranno rivolgersi al Commissariato chiedendone il parere e l'autorizzazione, o inviteranno il Commissariato stesso a provvedere direttamente — **De Michelis.**

CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1923, N. 101.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; e, per notizia, Agli Uffici dell'emigrazione.

Viene segnalato a questo Commissariato generale che non pochi connazionali, dopo il loro arrivo in Francia, invierebbero i propri contratti di lavoro a concscenti residenti nel Regno, affinchè questi, dopo aver sostituito i nomi sui contratti stessi, tentino di espatriare.

Ad evitare che siffatto procedimento si ripeta — perchè mentre non assicura lavoro ai nuovi emigranti, pregiudica la considerazione della nostra emigrazione — è necessario che vengano trasmessi a questo Commissariato generale gli atti di chiamata che risultino alterati. Inoltre occorre che su ogni contratto riconosciuto regolare venga apposta la seguente menzione:

« Rilasciato il passaporto n. il ». — **De Michelis.**

CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1923, N. 103.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori del Regno; e per notizia: Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

Tenuto presente che ormai la quota degli italiani ammissibili negli Stati Uniti fino al 30 giugno 1924, è completamente esaurita, rammento alle SS. LL. che, in seguito, non potranno sbarcare agli Stati Uniti che i cittadini italiani (passeggeri di qualsiasi classe) che sono considerati extraquota dalla Legge Federale del 19 maggio 1921.

Le SS. LL. prima di rilasciare il passaporto ai nazionali considerati extra-quota, dovranno continuare a pretendere, senza eccezione alcuna, il certificato di *assicurato imbarco* che i RR. Ispettori dell'emigrazione non potranno vistare se le Compagnie vettrici non assumeranno prima tutte le garanzie che valgano a precisare trattarsi di

passaggeri od emigranti compresi fra quelli ammissibili allo sbarco extra-quota.

A tale scopo riporto, qui appresso, le categorie di cittadini italiani che possono, in base alla predetta Legge Federale, considerarsi extra-quota :

1° I funzionari governativi, le loro famiglie, le persone del loro seguito, i loro impiegati ed i loro servi ;

2° Coloro che transitano per gli Stati Uniti senza fermarvisi :

3° Coloro che visitano gli Stati Uniti quali turisti oppure temporaneamente per ragioni di affari e per diporto ;

4° Le mogli di cittadini americani ed i figli minori degli anni 18;

5° Coloro che ritornano agli Stati Uniti da una temporanea visita all'estero e che non abbiano nel frattempo abbandonato il loro domicilio colà ;

6° Gli individui di professione attori, artisti, conferenzieri, cantanti, infermieri, ministri di culto, professori, gli appartenenti ad una professione liberale ed i domestici.

Al riguardo occorre tener presente :

1° Che per visita temporanea all'estero deve intendersi una assenza dagli Stati Uniti, senza abbandono di domicilio, non eccedente la durata di sei mesi e che per coloro che abbiano abbandonato gli Stati Uniti da oltre sei mesi si presume che abbiano pure abbandonato il loro domicilio colà.

Tale presunzione potrà venire meno mediante la produzione di prova in contrario, che sia ritenuta valida dai competenti funzionari americani dell'emigrazione.

2° Che i domestici, dei quali sarà ammessa l'immigrazione agli Stati Uniti anche dopo che la quota annuale degli ammissibili sarà raggiunta, sono unicamente quelli che di fatto saranno già impiegati come tali, sia negli Stati Uniti che altrove, al servizio della persona o delle persone che accompagnano o presso le quali saranno destinate negli Stati Uniti e che vadano colà allo scopo di continuare il loro servizio.

Si aggiunge che tutti coloro che sono nati agli Stati Uniti possono indipendentemente della cittadinanza italiana che, per le nostre leggi, abbiano conservato od acquistato, far ritorno agli Stati Uniti senza essere computati in alcuna quota ; invece i cittadini italiani nati in territorio straniero sono computati nella quota assegnata allo Stato a cui appartiene il territorio di nascita.

Si prega di voler cortesemente accusare ricevuta e dare assicurazioni in proposito.

Con la massima considerazione. — De Michelis.

Avvertenze per i lavoratori italiani in Francia. — Il Regio Addetto per l'emigrazione a Parigi ha diramato per i lavoratori italiani in Francia le seguenti avvertenze :

1. — Ai nostri lavoratori vengono, non di rado, ritirati dalle ditte che li occupano, i documenti personali, quali il *passaporto*, la *carta d'identità*, il *contratto di lavoro*. Come è espressamente stampato nella Carta d'identità, è questo un abuso contro il quale devono anzitutto difendersi gli operai stessi. Operai, conservate gli anzidetti documenti contro qualsiasi motivo che adducano, per separarvene, i datori di lavoro o i loro rappresentanti. Il *passaporto* vi è indispensabile per farvi conoscere in qualunque occasione e più specialmente presso le Autorità. La *Carta d'identità* è prescritta dalle disposizioni francesi per il riconoscimento della vostra regolare presenza in Francia; la mancanza della carta d'identità vi espone ad essere ricondotti dagli agenti di Polizia alla frontiera italiana. Il *Contratto di lavoro* risulta necessario le quante volte vi occorra di far valere i vostri diritti presso le competenti Autorità amministrative, i prudhommes, i tribunali civili.

Qualora, abusando della vostra buona fede e malgrado questo avvertimento, i documenti in questione vi venissero sottratti, vogliate darne sollecita e precisa comunicazione al R. Consolato più vicino, oppure al Servizio dell'Emigrazione presso la R. Ambasciata, 50 Rue de Varennes, Parigi.

2. — I *Fogli di congedo* vengono rilasciati, alla fine della stagione lavorativa, dalle imprese a quegli operai che intendono rioccupare nei lavori dell'anno successivo. I congedi sono compilati su appositi stampati, che i datori di lavoro possono procurarsi presso il « Service de la Main-d'Oeuvre Etrangère », 2 Avenue Rapp. Parigi. Debitamente compilato, il foglio di congedo verrà vistato (per l'autenticità della firma del datore di lavoro) dal Commissario di Polizia o dal Maire del luogo in cui il datore di lavoro risiede. Successivamente il foglio di congedo dovrà, a cura dello stesso datore di lavoro, essere presentato al visto del suddetto « Service de la Main -d'oeuvre Etrangère » oppure dall'« Office de placement » del capoluogo del dipartimento. Ritornando in patria l'operaio titolare del foglio di congedo dovrà presentarlo al controllo delle autorità italiane di frontiera.

Al riaprirsi della nuova stagione lavorativa l'operaio congedato riceverà dalla Ditta, che si è impegnata di riprenderlo alle stesse condizioni dell'anno precedente, una lettera che lo richiama sui lavori.

Presentandosi alla frontiera francese per ritornare in Francia, l'operaio in questione dovrà essere munito dei seguenti documenti : a) passaporto ; b) foglio di congedo ; c) carta francese d'identità rilasciata durante l'anno precedente ; d) lettera di richiamo.

N. B. — La sostituzione di nomi e qualsiasi altra alterazione dei documenti li renderebbe senza valore : l'emigrante che ne fosse detentore sarebbe respinto.

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Disposizioni riguardanti il personale.

La Commissione esaminatrice (nominata con decreto Ministeriale del 15 agosto 1923) dei candidati che hanno preso parte al concorso a 5 posti di ragioniere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, bandito con decreto Ministeriale 14 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno successivo reg. II F. E. f. 10, ha compilato la seguente graduatoria:

1. Blandi rag. Silvio.
2. Tedesco rag. Pietro.
3. Renganeschi rag. Vittorio.
4. Mancino rag. Luigi
5. Mazza rag. Ferrante.

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1923, al reg. II F. E. f. 174:

1. Blandi rag. Silvio.
2. Tedesco rag. Pietro.
3. Renganeschi rag. Vittorio.
4. Mancino rag. Luigi
5. Mazza rag. Ferrante.

sono nominati, in prova per un anno, ragionieri nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 21 novembre 1923.

Con determinazione commissariale:

A decorrere dal 1° febbraio 1924, all'applicato sig. Giorgio Solieri è assegnato lo stipendio annuo di lire 5.800 per compiuto quadriennio.

BIBLIOGRAFIA

DIRITTO

DARRELL FIGGIS. — *The Irish constitution*. — Dublin, Heliifont Press.

L'A., che fu il vicepresidente della commissione irlandese per l'elaborazione della costituzione del libero Stato d'Irlanda, commenta in questo denso volumetto il progetto di costituzione, che è conforme, sostanzialmente, al testo definitivo adottato dall'Assemblea costituzionale irlandese il 25 ottobre 1922 ed approvato dal Parlamento britannico con legge 5 dicembre 1922. Dal nuovo ordinamento costituzionale dell'Irlanda, l'A., mettendosi dal punto di vista irlandese, illustra con chiarezza ed efficacia la struttura, ponendo in evidenza i principi democratici a cui esso si informa. Notevoli le osservazioni sul modo singolare come nella costituzione irlandese è prevista la formazione del Ministero. Interessanti ed acuti i rilievi, che l'A. fa sulle ripercussioni che la posizione costituzionale, riconosciuta all'Irlanda in seguito al Trattato di pace del 6 dicembre 1921, ha nei riguardi dell'Impero britannico e degli altri membri della comunità di nazioni costituenti l'Impero britannico.

C. LUDWIG, *Der rechtliche Schutz der Auslandsschweizer*. — Zurich, Rascher ed. 1922.

E' una lucida relazione tenuta al 5° Congresso degli svizzeri all'estero. Premesso un richiamo agli elementi da cui dipende la condizione giuridica degli svizzeri all'estero, l'A. esamina i vari aspetti nei quali deve manifestarsi l'azione di protezione dei connazionali all'estero.

I. NEUBERG, *Der internationale gewerbliche Rechtsschutz*. — Berlin, W. de Gruyter e C., 1923 — lire 3.75.

Il volumetto, che fa parte della nota *Sammlung Göschen*, è un'accurata raccolta delle convenzioni internazionali collettive e degli accordi particolari conclusi dalla Germania in materia di protezione della proprietà industriale.

W. MATTHAEI, *Grundriss des Arbeitsrechts*. — Mannheim, I. Bensheimer, 1923.

Con rigorosi criteri sistematici il M. dà in questo libro una sintesi del diritto tedesco del lavoro. Si tratta di una pubblicazione di notevole valore, che è da segnalare sia come un contributo scientifico alla sistemazione di questo diritto speciale, sia come manuale per la conoscenza pratica della legislazione del lavoro vigente in Germania.

G. SCELLE, *Le droit ouvrier*. — Paris, A. Colin, 1922 — Fri. 5.

E' un quadro completo del diritto operaio francese. Particolarmente interessanti le prime due parti del libro nelle quali l'A. studia la « vita esterna » e la « vita interna » del diritto del lavoro, mettendone in rilievo i caratteri propri, i fattori della sua evoluzione, e gli speciali procedimenti della sua formazione e della sua attuazione. La terza parte è dedicata all'esposizione della vigente legislazione francese.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. — *Serie législative*. — Tome I, 1920 - Genève.

La serie legislativa 1920, pubblicata a cura dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, forma un accurato repertorio della legislazione dei vari Stati dal 1919 al 1920 e degli accordi internazionali in materia di lavoro. E' un lavoro destinato ad essere utilissimo a quanti si occupano di legislazione operaia,

EMIGRAZIONE

DOMENICO SICILIANI. — *Fra gli Italiani degli Stati Uniti d'America*. — Roma, Stab. Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, 1922.

Il Colonnello D. Siciliani, che fece parte della missione Badoglio inviata dal nostro Governo agli Stati Uniti nel 1921, ha raccolto in volume le sue impressioni di viaggio. Capitanata da un illustre generale, quella missione costituì la migliore esaltazione della vittoria, fra americani e italiani, viventi in America; essa diffuse, insomma, un senso di sicurezza e di tranquillità, attraverso una meno imperfetta conoscenza della reale situazione del nostro Paese, dopo la guerra.

Secondo l'A., i vari Governi succedutisi al potere, gli istituti e i cittadini italiani hanno in generale, considerato fin qui l'America soltanto come il « serbatoio che riempie il salvadanajo delle sottoscrizioni nazionali, migliora le finanze con la rimessa di denaro degli emigranti, ed invia i riserervi in caso di guerra », e non anche come la nazione, al fascino della cui ricchezza, lo straniero povero finisce per cedere, pur se abbia saputo resistere alla forza di attrazione delle sue leggi. Di fronte ai pericoli dell'*americanizzazione*, la madre patria si sarebbe mostrata assenteista nei riguardi dei figli lontani, che tante luminose prove di attaccamento le diedero. A poco a poco gli italiani d'America si liberano del bagaglio di abitudini e di sentimenti, che formavano, a così dire, l'istinto insopprimibile della razza: le tradizioni e le costumanze, i ricordi stessi del Paese d'origine, si vengono poco a poco attenuando. Questo il quadro complessivo della situazione degli italiani in America; Nè vale opporre gli esempi eccezionali di minoranze saldamente attaccate al culto della patria, epperò resistenti alle proprietà assimilatrici della legislazione americana. Impedire una siffatta dissoluzione della coscienza e del sentimento nazionale nei fratelli d'oltre Oceano è il compito — conclude l'A. — che spetta agli uomini politici, agli enti di cultura e a quanti s'interessano dei problemi dell'emigrazione.

FERRARI FRANCESCHI A. — *L'uomo irredento in San Paulo*. — ed. Zanichelli, Bologna.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — DIREZIONE GENERALE PER
L'ISTRUZIONE ELEMENTARE. — *Relazione sul numero, la distribuzione
e il funzionamento delle scuole elementari.* — Roma, 1923.

La conclusioni cui giunge questa relazione, particolarmente interessante come documentazione del progresso dell'istruzione elementare in Italia e come indagini delle cause, che ne ritardano la diffusione, meritano opportuno rilievo in questo *Bollettino*, per il rapporto strettissimo ed innegabile fra emigrazione e istruzione popolare. La questione dell'analfabetismo è, infatti, soprattutto, questione di mezzi materiali e di reclutamento adeguato del corpo insegnante. E se è vero che i destini delle nazioni si preparano, come, e più che nelle piazze d'armi, nella scuola, e specialmente nelle umili scuole del popolo, non è meno vero che per combattere la santa e pacifica battaglia dell'educazione popolare occorrono i generali e i soldati dell'insegnamento. La solita epidemia del luogo comune ha fatto considerare numericamente inferiori al bisogno i militi oscuri e pazienti di questa crociata civile, cioè i maestri elementari. Dalla relazione, invece, risulta che generalmente come visione d'insieme e nel presupposto di un andamento regolare e di una funzionalità media, le scuole e i maestri sarebbero sufficienti, ma che il bisogno scolastico, vario da regione a regione, impone una migliore e più oculata distribuzione delle scuole. Purtroppo nella seconda parte della relazione stessa è detto che la percentuale degli obbligati, che non curano di iscriversi, seguita a rimanere alta; che notevole è il numero dei disetori scolastici e sconsortante il numero dei non promossi. Ma a tutti questi mali, coraggiosamente descritti, nessuna legge contro l'analfabetismo potrebbe rimediare. Occorre piuttosto che da una feconda azione di Governo e da un'intensa e tenace propaganda di enti e di cittadini sorga, lentamente ma sicuramente, quella coscienza scolastica italiana, quella salda convinzione dei benefici e dell'utilità della scuola, che stimoli i renitenti della cultura, invogli il popolo a frequentare i corsi d'istruzione elementare, e faccia apparire l'obbligo di tale istruzione non già come un dovere coatto, bensì come un interesse e un'aspirazione spontanea di tutti coloro, che sono oggi vittime della duplice servitù della ignoranza e della miseria. Sapere è potere, e più l'Italia sarà colta, più sarà potente e stimata nel consorzio delle nazioni, principalmente ai fini della valorizzazione della sua maggior forza espansiva nel mondo, ossia della nostra emigrazione di là e di qua dell'Oceano.

G. PERTILE. — *La rivoluzione nelle leggi dell'emigrazione.* — Torino fratelli Bocca 1923.

In questo interessante volume il Dottor Giacomo Pertile studia il fenomeno dell'emigrazione nei suoi vari aspetti e nelle sue interferenze con i problemi demografici, economici e sociali.

Secondo l'A. l'emigrazione è una forma della lotta per la vita, intesa in senso darwiniano. Essa è condizione di progresso in base ad una selezione e a una eliminazione continue, che dominano il progresso sociale. Movendo da tal principio, il Pertile ricerca come l'emigrazione possa oggi corrispondere alle esigenze storiche, eliminando gli ostacoli rappresentati dalle concezioni del passato e selezionando la vita delle collettività.

L'ipotesi di una vera sovrappopolazione, benché non possa essere interamente esclusa, è ancora molto lontana dalla sua realizzazione. Se attalmente si manifesta un disquilibrio fra la popolazione e i mezzi di sussistenza, i mali che ne derivano sono imputabili più che al troppo rapido accrescimento dell'umanità, all'egoismo delle classi detentrici della ricchezza. « Una saggia politica dell'emigrazione — scrive il Pertile — perseguita di comune accordo da tutti i paesi della terra, e che sia diretta a distribuire equamente le forze umane sull'insieme del globo, costituisce l'unico mezzo di rimediare efficacemente ai pericoli della sovrappopolazione, senza ricorrere ai procedimenti distruttivi di esseri umani, come l'artificiale limitazione della natalità o le guerre sterminatrici ».

La « rivoluzione delle leggi economiche dell'emigrazione » nel mondo, sarebbe caratterizzata nei paesi nuovi dalla diminuzione della colonizzazione propriamente detta e dall'aumento del proletariato agricolo, e in varia misura per tutti i paesi in generale, da una accelerata industrializzazione e da una crescente concorrenza fra la mano d'opera nazionale e quella straniera. L'A. ritiene che la libertà più completa di circolazione dei lavoratori da un paese all'altro, è la sola vantaggiosa per gli emigranti e per la loro patria.

D'altra parte, riconosce che l'adesione degli operai immigrati ai sindacati del Paese di residenza può avere effetti assai benefici per questi immigrati e si dichiara fautore di un « servizio internazionale per la compilazione e la diffusione di esatte informazioni sulle condizioni del lavoro nei diversi paesi », servizio che avrebbe una influenza vantaggiosa e regolatrice sulle emigrazioni operale. « Una politica, che pretende regolare le correnti emigratorie in maniera da non ledere né lavoratori dei paesi di emigrazione né quelli dei paesi di immigrazione e così togliere all'immigrazione uno dei suoi effetti inevitabili, che

è quello di far pressione sulle condizioni del lavoro prevalente nei paesi di immigrazione, deve essere — afferma il Pertile — considerata irrazionale e dannosa per gli emigranti come per la loro Patria. La politica dei paesi d'emigrazione deve essere una politica nazionale e deve, in primo luogo, occuparsi degli interessi propri di questi paesi come di quelli dei loro emigranti senza anettere esagerata importanza a certe ripercussioni sociali ed economiche dell'emigrazione nei paesi di immigrazione, che possono sembrare spiacevoli da parecchi punti di vista.

Queste le idee fondamentali svolte dall'Autore, che allo studio scientifico del problema porta, con la sua lucida trattazione, un largo contributo di profonda e acuta dottrina.

AVORO

IMBERT L., ODDO C. E CHAVERNAC P. — *Accidents du Travail. — Evaluation des incapacités.* — Masson, et C.ie Editeurs Paris, 1923.

Il libro è destinato a facilitare, a quelli che vi soprintendono, l'applicazione della legge francese del 1898 e delle leggi relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Queste leggi hanno creato un terreno nuovo sul quale debbono porsi giuristi e medici: i magistrati, i procuratori, gli avvocati, i servizi contenziosi, che devono fornire le interpretazioni di fatti ad essi sottoposti. Vi si trovano assai chiaramente esposte tutte le nozioni indispensabili alla determinazione dell'incapacità operaia secondo la legge francese, e vi è parimenti tenuto conto della guida aritmetica militare del 1919. Quest'opera così come è concepita rappresenta un notevole contributo allo studio delle conseguenze medico-legali degli infortuni sul lavoro: è un libro destinato ad essere costantemente consultato da coloro che s'interessano a tali questioni, medici, avvocati e parti in giudizio.

COLONIE

D'AGOSTINI ORSINI P. — *L'espansionismo coloniale moderno.* — ed. Manzoni, Salerno.

ECONOMIA

ROSALIE JONES. — *The American Standard of Living and World Cooperation.* — 1923, Cornhill Publishing Company, Boston.

L'autore presenta un aspetto nuovo del problema della collaborazione mondiale economica, studiando l'influenza delle condizioni di vita, prevalenti negli Stati, sulle relazioni internazionali. Le leggi relative alle tariffe doganali e all'immigrazione hanno, a suo avviso, la loro causa nel tenore di vita americano.

In ciò che concerne il periodo del dopo guerra, l'A. dichiara che l'opposizione manifestatasi negli S. U. contro la Società delle Nazioni e l'Organizzazione internazionale del Lavoro come la mancata ratifica del Trattato di Versailles, si spiegano in gran parte col desiderio di « conservare mano libera nella disciplina dell'immigrazione e nell'adozione del regime doganale per giungere a mantenere ad un livello elevato la vita del lavoratore americano. L'A. conclude che, se le differenze delle condizioni di vita nei diversi paesi vietano ai popoli di comprendersi, le difficoltà che ne risultano non possono risolversi che mediante una stretta collaborazione internazionale, di cui cita un certo numero di esempi, fra gli altri le commissioni interalleate e l'Unione postale universale. Inoltre cita la Commissione internazionale dell'emigrazione, che si riunì a Ginevra nel 1921, e le cui risoluzioni mostrano che i delegati si proponevano di istituire nei differenti paesi una forma di legislazione sociale, atta a salvaguardare i diritti degli emigranti appartenenti alla classe operaia. E così che a suo giudizio l'individualismo tende a far posto alla collaborazione internazionale.